

REGOLAMENTO

Regolamento per la verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad effetto serra e comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti di cui alla Direttiva 2003/87/CE

INTRODUZIONE E SCOPO

SGS Italia SpA (di seguito SGS), appartenente al Gruppo internazionale SGS, opera come organismo di verifica con riferimento a norme internazionalmente riconosciute.

Il Gruppo SGS è presente in più Paesi con Organismi di verifica accreditati. Gli accreditamenti riconosciuti agli Organismi del Gruppo SGS con i relativi settori sono disponibili su richiesta.

Il presente documento si applica alla verifica delle comunicazioni relative alle emissioni di Gas ad effetto serra, alla comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti di cui alla Direttiva 2003/87/CE.

I servizi SGS sono erogati nel rispetto delle condizioni generali per i servizi di verifica (vedi Parte 2).

PARTE 1: CONDIZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI VERIFICA

1.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Il regolamento consente l'accesso ai servizi di verifica a qualsiasi Organizzazione che si impegni contrattualmente ad osservare le prescrizioni fissate dal regolamento stesso.

L'applicazione del regolamento avviene in maniera imparziale e senza discriminazione alcuna nei confronti di tutte le Organizzazioni che chiedono o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di verifica di SGS e che si impegnano di conseguenza a rendere disponibili i documenti ed i dati necessari, a collaborare durante tutte le attività di verifica garantendo l'accesso a tutte le aree, alle informazioni e al personale, a designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti del gruppo di audit e far osservare il ruolo di osservatore a consulenti dell'Organizzazione che seguono la visita.

1.2 SCOPO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.2.1 Le presenti condizioni tecniche si applicano alle attività di verifica specificate ai punti 2.2.1 delle Condizioni

Generali che seguono (vedi Parte 2). Le condizioni tecniche recepiscono le prescrizioni relative all'accreditamento degli Organismi di Certificazione.

1.2.2 L'organigramma riportante la struttura organizzativa coinvolta nelle attività di verifica e la documentazione connessa sono disponibili su richiesta.

I servizi di verifica sono forniti da personale diretto di SGS o, a sua discrezione, da personale di Affiliate del Gruppo SGS (generalmente per attività da svolgere all'estero) o da altre risorse esterne secondo requisiti concordati. In ogni caso SGS mantiene comunque la completa responsabilità del rilascio, mantenimento, sospensione, annullamento della dichiarazione di verifica.

1.3 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

SGS assicura che tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di certificazione, sono trattate in maniera strettamente riservata a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge, disposizioni di Organismi di Accreditazione e di Certificazione del personale o autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione interessata.

SGS tratterà i dati a cui avrà accesso, o che gli saranno comunicati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, in modalità elettronica o cartacea al solo scopo dell'adempimento del servizio richiesto; titolare del trattamento è SGS ITALIA SpA, presso la propria sede legale, a cui l'Organizzazione potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali.

1.4 RICHIESTA SERVIZI DI VERIFICA

1.4.1 All'atto della richiesta da parte dell'Organizzazione, SGS invierà un questionario dettagliato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti per avere le informazioni preliminari necessarie sia per emettere una offerta adeguata, sia per avere già un primo contatto e comprendere la reale situazione operativa dell'Organizzazione.

1.4.2 Verifica della comunicazione annuale: al ricevimento del questionario, al quale il gestore è tenuto ad allegare copia del piano di monitoraggio nell'ultima versione approvata o inviata all'autorità nazionale competente, SGS formulerà una offerta economica basata sulla durata dell'audit che terrà conto del settore di attività EU ETS, della quantità di emissioni medie annue di CO₂eq, delle metodologie di contabilizzazione delle emissioni adottate, della numerosità e complessità dei flussi di fonti, di materiali e combustibili cui sono associate emissioni di CO₂eq.

1.4.3 Verifica della relazione sui dati di riferimento: al ricevimento del questionario, al quale il gestore è tenuto ad allegare copia del piano della metodologia di monitoraggio nell'ultima versione approvata o inviata all'autorità nazionale competente o altra documentazione pertinente, SGS formulerà una offerta economica basata sulla durata dell'audit che terrà conto del settore di attività EU ETS, della tipologia e numerosità dei sottoimpianti, delle metodologie di contabilizzazione dei dati adottate.

1.4.4 Una volta disponibili i dati generali dell'Organizzazione previsti dal questionario SGS, viene preparata l'offerta per il servizio di verifica con la descrizione del servizio offerto, le condizioni contrattuali, le modalità di attivazione del servizio; l'offerta è accompagnata dal presente Regolamento.

1.4.5 Al ricevimento della richiesta di servizio di verifica, unitamente alla documentazione richiesta, SGS invia alla Organizzazione la conferma d'ordine che ufficializza le condizioni contrattuali.

1.4.6 La pratica è quindi assegnata al personale incaricato di assicurare l'erogazione del servizio ed al personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie secondo le procedure SGS.

1.4.7 I nominativi del personale coinvolto nelle singole attività ispettive sono comunicati con debito anticipo;

eventuali obiezioni motivate sollevate dall'Organizzazione dovranno essere immediatamente notificate a SGS.

1.5 ESECUZIONE DELLA VERIFICA

1.5.1 Generalità

La verifica della comunicazione annuale delle emissioni è eseguita con riferimento ai criteri di verifica basati su:

- Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni e la legislazione nazionale di recepimento;
- Regolamento Europeo 2018/2067 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Nazionale Competente.

La verifica della relazione sui dati di riferimento è eseguita con riferimento ai criteri di verifica basati su:

- Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni e la legislazione nazionale di recepimento;
- Regolamento Europeo 2019/331 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Nazionale Competente.

La verifica viene condotta con riferimento ai requisiti specificati nel Regolamento (EU) 2018/2067, secondo le fasi di seguito descritte.

1.5.2 Esame della documentazione

L'organizzazione (gestore) deve fornire almeno la seguente documentazione che sarà oggetto di verifica:

- l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
- la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità nazionale competente, compresa l'evidenza dell'approvazione;
- la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano, compresa, se del caso, l'evidenza dell'approvazione;
- una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore;
- la valutazione dei rischi del gestore di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 601/2012 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
- se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331

- le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità nazionale competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
- la comunicazione delle emissioni del gestore concernente le emissioni, i dati di riferimento o i dati relativi ai nuovi entranti, a seconda dei casi;
- le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE;
- ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 601/2012 approvato dall'autorità nazionale competente;
- qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 601/2012;
- ove applicabile, la relazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 601/2012;
- la dichiarazione di verifica dell'anno precedente, o del periodo di riferimento precedente, a seconda dei casi, qualora SGS non abbia eseguito la verifica nell'anno precedente o nel periodo di riferimento precedente;
- tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità nazionale competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio o, se del caso, al piano della metodologia di monitoraggio;
- le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione;
- qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
- ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell'articolo 31,

paragrafo 1 del Regolamento (EU) 2018/2067;

- gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;
- altra documentazione pertinente relativa all'assegnazione di quote gratuite ove applicabile (ad es. moduli NIMs, NE&C, relazione metodologica);
- qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

Il gruppo di verifica riesaminerà i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica e successivamente svolgerà l'analisi strategica e l'analisi dei rischi come di seguito descritto.

1.5.3 Analisi Strategica

SGS all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto.

Mediante l'analisi strategica SGS può comprendere le attività svolte dall'impianto, ciò al fine di:

- accertarsi che il gruppo di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica,
- stabilire se la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente,
- assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

1.5.4 Analisi dei rischi

SGS analizza i rischi intrinseci e i rischi connessi al controllo per quanto riguarda l'ambito e la complessità delle attività dell'organizzazione che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti in riferimento alla soglia di rilevanza definita; SGS, sulla base delle informazioni ottenute ed ai rischi individuati dall'analisi dei rischi e dell'analisi strategica, redige un programma della verifica, un piano di collaudo delle attività di controllo del gestore ed un piano di campionamento dei dati.

1.5.5 Visite in sito

Il Gruppo di verifica procede all'esecuzione di una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore non è viziata da inesattezze rilevanti.

In tale contesto il gruppo di verifica provvede a controllare, tra l'altro:

- le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;
- che le attività di controllo del gestore siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;
- che le procedure elencate nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.

il gruppo di verifica provvede inoltre a:

- applicare procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati
- verificare i dati riportati nella comunicazione del gestore controllare la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, compresi i dettagli specifici di detta metodologia
- controllare che i metodi impiegati per completare eventuali dati mancanti siano adeguati alla situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.
- confermare la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato, ove il gestore sia tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all'attività e per i fattori di calcolo.
- confermare la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione dell'incertezza semplificata, ove il gestore applichi quanto previsto dall'art. 7.2.c) del Regolamento 2019/331.

La data della visita sul sito sarà concordata con l'organizzazione, con sufficiente anticipo e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

1.6 TRATTAMENTO DELLE INESATTEZZE, DELLE NON CONFORMITÀ E DELLE INOSSERVANZE. RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

1.6.1 Le inesattezze, le non conformità e le inosservanze sono classificate come segue:

- inesattezza rilevante, una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione

del gestore da parte dell'autorità competente;

- non conformità: una delle seguenti situazioni:
 - ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omissso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;
 - ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331 o della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi atto compiuto o omissso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;
- Inosservanze [Non-Compliance] qualsiasi atto compiuto o omissso dal gestore in violazione dei requisiti del Regolamento EU 601/2012 o del Regolamento (UE) 2019/331 a seconda dei casi, e della legislazione Comunitaria e Nazionale pertinente.
- raccomandazione per il miglioramento è un commento fatto dal gruppo di verifica che fornisce indicazioni per il miglioramento delle prestazioni delle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

1.6.2. Il gruppo di verifica, qualora rilevi inesattezze o non conformità o inosservanze nel corso della verifica, le segnala tempestivamente al gestore, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.

1.6.3 Il gestore corregge qualsiasi inesattezza o non conformità o inosservanza comunicata.

1.6.4 Il gruppo di verifica valuta se il gestore abbia corretto le non conformità segnalate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, in conformità agli obblighi del gestore di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Regolamento EU 601/2012, ove pertinenti.

Qualora il gestore non abbia rettificato le non conformità il gruppo di verifica appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

Il gruppo di verifica indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo.

Il gruppo di verifica registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

1.6.5 Qualora il gruppo di verifica individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore in relazione agli elementi di cui all'art. 30 del Regolamento 2018/2067, include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore riguardo a detti elementi.

Durante la verifica effettuata l'anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il gruppo di verifica controlla che il gestore abbia dato seguito a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.

Qualora il gestore non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il gruppo di verifica ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.

1.7 CONCLUSIONE DELLA VERIFICA E RIESAME INDIPENDENTE

1.7.1 Il gruppo di verifica conclusa la verifica, predispone tutte le evidenze ed i risultati raccolti, per essere in condizione di emettere un parere sulla verifica, che esprima con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

1.7.2. Il gruppo di verifica sottopone la documentazione interna di verifica e la dichiarazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente prima della presentazione della dichiarazione di verifica.

1.7.3. Il responsabile del riesame indipendente assicura che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

1.7.4 Completate con esito positivo la fase di riesame indipendente SGS autorizza debitamente una persona ad autenticare la dichiarazione di verifica sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e delle prove presenti nella documentazione interna di verifica.

1.8 DOCUMENTAZIONE INTERNA DI VERIFICA

1.8.1 SGS predispone un rapporto interno di verifica che contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;

- l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
- informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

Copia del rapporto interno di verifica è rilasciato all'Organizzazione.

Su richiesta, SGS permette all'autorità nazionale competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

1.9 DICHIARAZIONE DI VERIFICA

1.9.1 Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, SGS, presenta una dichiarazione di verifica, predisposta su formato standard della Autorità Nazionale Competente, al gestore per ciascuna comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica.

1.9.2 La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:

- la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;
- la comunicazione del gestore contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
- l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2018/2067 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
- le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore non è viziata da inesattezze rilevanti.
- qualora il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del regolamento delegato (UE) 2019/331 non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti.

Lacomunicazione del gestore può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.

1.10 LIMITI DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1.10.1 SGS può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2018/2067 è troppo limitato in una delle seguenti situazioni:

- a) la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove richieste per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;
- b) il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;
- c) il piano di monitoraggio o, se del caso, il piano della metodologia di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;
- d) il gestore non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica;
- e) il regolamento delegato (UE) 2019/331 o lo Stato membro richiede che il piano della metodologia di monitoraggio sia approvato dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento e tale piano non è stato approvato dall'autorità competente prima dell'inizio della verifica

1.11 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VERIFICA

1.11.1 Il gestore trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla propria comunicazione.

1.11.2 La comunicazione delle emissioni deve essere inviata dal gestore all'autorità nazionale competente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, con il formato e le modalità dalla stessa stabilite.

1.11.3 Il gestore deve inoltre, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, iscrivere le quote di emissione nel Registro delle emissioni dell'Unione Europea.

1.11.4 SGS successivamente conferma il valore delle emissioni proposte dall'organizzazione sul registro delle emissioni dopo avere verificato che lo stesso corrisponda a quello verificato.

1.11.5 Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, pari alle emissioni totali emesse dall'impianto nel corso dell'anno civile precedente, e verificate conformemente alle

disposizioni del presente regolamento.

1.12 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

1.12.1 Reclami scritti possono essere presentati a SGS dai propri Clienti (ad esempio riferiti al comportamento del personale) o dai Clienti delle Organizzazioni certificate, da Organismi di Accreditamento, da altre parti interessate, ecc.

1.12.2 L'Organizzazione che utilizza i servizi di certificazione erogati da SGS ha inoltre facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti delle decisioni prese a suo carico da SGS (ad esempio per mancato rilascio della certificazione).

1.12.3 In presenza di reclami o ricorsi, SGS conferma per iscritto l'avvenuta ricezione degli stessi e si impegna, nel rispetto della propria procedura interna, a valutare e giungere a decisione, a mezzo di personale indipendente e qualificato, per fornire una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso.

1.13 PROPRIETÀ DEI RAPPORTI E DICHIARAZIONI DI VERIFICA (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

1.13.1 Qualsiasi documento, incluso, ma non limitato a ogni Rapporto o Dichiarazione di verifica, fornito da SGS e il copyright (diritto d'autore) ivi contenuto rimane di proprietà di SGS e l'Organizzazione non deve alterare o interpretare in modo errato il suo contenuto in ogni modo.

1.13.2 La Dichiarazione di verifica potrà essere utilizzata solo per gli adempimenti inerenti agli obblighi di cui alla legislazione applicabile individuata al punto 3.1 del presente regolamento.

1.14 RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1.14.1 SGS si impegna ad informare tempestivamente l'Organizzazione cliente dell'eventuale rinuncia ad erogare servizi di verifica definiti dal presente regolamento, nonché a supportare l'Organizzazione stessa nella fase di eventuale passaggio ad altro Organismo qualificato.

PARTE 2: CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI VERIFICA

2.1 SCOPO

2.1.1 Salvo nel caso di diverso accordo scritto tutte le offerte emesse od i servizi prestati da SGS Italia S.p.A. ("La Società" ovvero "L'Organismo di Verifica") e la persona fisica o giuridica che sottoscrive una Richiesta di servizi di verifica ("il Cliente") sono regolati dalle presenti Condizioni Generali.

2.1.2 Queste condizioni, il regolamento di cui costituiscono parte integrante, l'offerta, la richiesta di verifica e, ove applicabile, le disposizioni relative all'uso del marchio, costituiscono l'accordo contrattuale tra il Cliente e la Società ("il Contratto"). Salvo diverso accordo, nessuna modifica al contratto sarà ritenuta valida a meno che essa non sia stata prevista in forma scritta e firmata dal cliente e dalla società. La Società si riserva il diritto di modificare il regolamento anche a esecuzione del servizio iniziata.

2.1.3 Il Cliente prende atto che, sottoscrivendo il contratto, non potrà confidare su alcuna rappresentazione, garanzia o previsione al di fuori di quelle espressamente previste dal contratto stesso. Qualunque condizione o prescrizione inclusa nella documentazione standard del Cliente che risulti in contrasto, oppure che implichi una modifica od una integrazione alle presenti condizioni, non avrà effetto, a meno che non sia accettata per iscritto dalla Società.

2.2 SERVIZI

2.2.1 Le presenti condizioni si applicano ai servizi di verifica/audit finalizzati alla valutazione di conformità con riferimento al punto 1 del presente Regolamento.

2.2.2 Il Cliente prende atto che la Società nel prestare un servizio, non assume né la posizione del Cliente né quella di alcuna terza parte, né libera esse dalle loro obbligazioni, né altrimenti assume, circoscrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terze parti o viceversa.

2.2.3 La Società si riserva di delegare in tutto o in parte a propri ausiliari l'esecuzione dei servizi richiesti e contrattati dal Cliente e questi acconsente sin d'ora alla trasmissione delle relative informazioni necessarie.

2.2.4 Per i servizi di cui sopra, la Società informerà il Cliente circa la data prevista per l'avvio delle attività di verifica, nonché circa il calendario provvisorio previsto per il completamento della stessa.

2.2.5 Tuttavia, data di avvio e durata delle attività di verifica non costituiscono elemento essenziale e pertanto la Società pur non considerandosi obbligata a completare il programma di verifica secondo il calendario provvisorio, terrà il Cliente periodicamente e ragionevolmente informato circa l'andamento delle attività di verifica.

2.2.6 Il Cliente rimane pertanto l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore relative

al Cliente stesso e/o ai prodotti/servizi erogati, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte della Società.

2.3 OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

2.3.1 Il Cliente deve assicurare la disponibilità degli accessi presso i propri locali del personale ispettivo della Società (compreso eventuali Osservatori) e, quando richiesto, del personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

Il Cliente dovrà inoltre rendere disponibili alla Società le informazioni e le strutture necessarie quando richiesti, compresa l'assistenza di personale debitamente addestrato ed autorizzato, uno spazio attrezzato con i principali strumenti per la redazione e riproduzione dei rapporti e per lo svolgimento delle riunioni.

Nel caso in cui durante l'iter di certificazione emergessero necessità di verifiche presso i fornitori del Cliente ai fini di indagini legate allo scopo della certificazione richiesto (es.: esame di processi affidati all'esterno), il Cliente deve assicurare l'accesso ai locali dei suoi Fornitori al personale ispettivo della Società e, quando richiesto, del personale preposto dell'Organismo di Accreditamento.

2.3.2 Il Cliente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate (annuali o semestrali) con la Società per gli audit di mantenimento periodici (sorveglianze e rinnovi) e gli eventuali audit addizionali richiesti; eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate ed autorizzate. La Società si riserva la facoltà di sospendere od annullare la certificazione nei casi ove le scadenze delle tempistiche non siano rispettate.

2.3.3 Onde consentire alla Società di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza, il Cliente dovrà fornire alla Società tutte le informazioni disponibili in merito ai rischi, anche solo potenziali cui il proprio personale potrebbe incorrere durante le visite. La Società si impegna a far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti del Cliente in materia di salute e sicurezza nel corso della sua permanenza presso il Cliente.

2.3.4 Il Cliente si impegna a conformare ed a mantenere conformi i propri prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili.

2.3.5 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società:

- tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni,

concessioni, ecc. relative ai prodotti/servizi rilasciata relativi alle attività oggetto di verifica;

- eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della verifica fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e a mantenere informata la Società sugli sviluppi di tali procedimenti.

La Società si riserva la facoltà di eseguire opportuni e tempestivi audit addizionali ed adottare, se necessario, provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata.

2.3.6 Il Cliente può riprodurre o rendere pubbliche porzioni dei rapporti emessi dalla Società solo qualora non compaia il nome della Società, o quando abbia ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa. Il Cliente non può rendere pubblici i dettagli delle modalità di svolgimento, conduzione od esecuzione delle attività della Società.

2.3.7 Il Cliente si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditori incaricati dalla Società. Quest'ultima è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

2.4 TARIFFE E PAGAMENTI

2.4.1 Le tariffe comunicate al Cliente comprendono tutte le fasi del programma di verifica e l'emissione del certificato, nonché le attività periodiche di sorveglianza eseguite dalla Società per il mantenimento del certificato. Poiché le tariffe proposte sono quelle in vigore al momento della presentazione dell'offerta, la Società si riserva il diritto di revisionare tali tariffe durante il periodo di registrazione. La Società si riserva, inoltre, il diritto di revisionare le tariffe qualora le richieste del Cliente risultino, in un secondo momento, non in linea con le informazioni fornite inizialmente, ovvero con quelle utilizzate al fine di ottenere un'offerta. Al Cliente verrà notificata ogni revisione tariffaria.

2.4.2 Oneri addizionali saranno richiesti per attività non quotate inizialmente nonché per attività di verifica o sorveglianza necessarie a seguito dell'individuazione di non conformità, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la ripetizione di singole fasi o dell'intero programma di verifica, oppure per attività conseguenti al mancato rispetto delle regole e delle procedure di registrazione;

- b) attività aggiuntive conseguenti la chiusura di richieste di azioni correttive.
- c) ripetizione di attività di verifica dovute a modifiche allo schema di riferimento, ed alle attività soggette agli obblighi di verifica
- d) obblighi giudiziari di rendere documenti o testimonianze in relazione alle attività svolte dalla Società.

2.4.3. In conformità a quanto previsto dall'art. 9(2) del Regolamento (UE) 2018/2067, si segnala inoltre che nel corso della verifica potrebbero manifestarsi delle circostanze che richiedano una variazione del tempo di verifica definito contrattualmente, che sarà considerato come attività aggiuntiva, quali, a titolo esemplificativo, le seguenti (elenco non esaustivo):

- nel corso della verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore si rivelino più complesse di quanto inizialmente previsto;
- nel corso della verifica, il verificatore rilevi inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati;
- intervengano delle modifiche normative delle regole di Monitoraggio e Comunicazione. La Società si riserva il diritto di addebitare oneri aggiuntivi alle tariffe in vigore, in caso di richieste di servizi urgenti da parte del Cliente, annullamento o riprogrammazione dei servizi, ripetizione parziale o integrale del programma di verifica o delle attività di cui al presente regolamento. In particolare, il rinvio, su richiesta del Cliente, di attività già programmate e concordate che richiedano la presenza di personale della Società presso il Cliente, comporta il diritto di addebitare, a titolo di indennizzo, oneri aggiuntivi pari al 50% della tariffa contrattualmente prevista per l'attività stessa, qualora detta richiesta non pervenga alla Società per iscritto con almeno 15 gg. lavorativi di anticipo.

2.4.4 Una copia delle tariffe in vigore applicate dalla Società può essere resa disponibile su richiesta del Cliente.

2.4.5 Salvo diversamente indicato, tutte le tariffe non comprendono le spese di viaggio e soggiorno. Inoltre, tutte le tariffe e i costi aggiuntivi sono da intendersi IVA esclusa.

2.4.6 A seguito dell'emissione della dichiarazione di verifica, la Società emetterà una fattura al Cliente le cui modalità di pagamento sono previste nell'offerta della Società. Le fatture relative ad attività aggiuntive e/o successive alla certificazione verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente

previsto nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito della verifica.

2.4.7 Qualunque utilizzo da parte del Cliente del certificato o delle informazioni ivi contenute, è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e/o di annullare la dichiarazione di verifica in caso di mancato pagamento delle fatture, anche di quelle relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate.

Parimenti, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di fatture relative ad un altro contratto in vigore tra la Società e il Cliente, o sue controllanti, controllate o comunque collegate la Società avrà facoltà di sospendere o interrompere anche le ulteriori attività eventualmente in corso per tali altri contratti in essere e/o ritirare il relativo certificato.

2.4.8 Per il ritardato pagamento delle fatture, la Società avrà diritto al pagamento degli interessi di mora applicabili per legge. Sono a carico del Cliente tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.

2.5 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

2.5.1 La Società conserverà nei propri archivi la documentazione relativa al programma di certificazione e sorveglianza per il periodo richiesto dall'Ente di Accreditamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

2.5.2 Alla scadenza del periodo di conservazione, la Società, a propria discrezione, trasferirà, conserverà o provvederà alla distruzione della documentazione, salvo diverse istruzioni da parte del Cliente. La Società si riserva il diritto di addebitare al Cliente i costi derivanti dall'esecuzione di tali eventuali istruzioni.

2.6 CONFIDENZIALITÀ

2.6.1 Si considerano "informazioni confidenziali e riservate" le informazioni che una parte potrà acquisire dall'altra in occasione dell'esecuzione del Contratto salvo quelle: (i) che erano, come dimostrabile da documenti scritti, in possesso della parte ricevente prima della rivelazione da parte della proprietaria dell'informazione; (ii) che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della ricevente, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; (iii)

che la ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla proprietaria dell'informazione.

2.6.2 Salvo non sia richiesto da precisi obblighi di legge nessuna parte potrà utilizzare le informazioni confidenziali e riservate per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto, né rivelarle ad altri senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte.

2.7 RECESSO

2.7.1 Salvo diverso accordo scritto, la durata del Contratto è prevista nell'offerta della Società (termine iniziale).

2.7.2 La società, in qualsiasi momento precedente all'emissione del Certificato, può esercitare il recesso qualora il Cliente risulti inadempiente a una qualsiasi delle sue obbligazioni, e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dall'avviso di notifica della Società.

2.7.3 In caso di recesso dal contratto da parte del Cliente prima del rilascio della dichiarazione di verifica- per ragioni diverse da quella di inadempienza della Società ai propri obblighi - questa si riserva la facoltà insindacabile di addebitare al Cliente una somma di € 1600 (millesecento) a titolo di corrispettivo per il recesso, salvo l'addebito al Cliente delle tariffe e delle spese relative alle attività svolte fino alla data di recesso.

2.7.4 Ciascuna parte potrà esercitare il recesso senza preavviso nel caso l'altra parte venga a trovarsi destinataria di dichiarazione di fallimento, o apertura di altra procedura concorsuale, concordato anche stragiudiziale, messa in liquidazione o cessazione dell'attività.

2.8 FORZA MAGGIORE

Qualora, per qualunque ragione o causa estranea al proprio controllo (incluso, ma non limitato, a situazioni quali "atti di Dio", guerre, attività terroristiche, impossibilità ad ottenere licenze o registrazioni, malattie o dimissioni di personale o l'impossibilità di adempiere del cliente le proprie obbligazioni contrattuali) alla Società sia impedita l'esecuzione od il completamento del servizio oggetto del contratto, il Cliente pagherà a questa:

- a) l'ammontare delle spese effettivamente sostenute;
- b) i compensi maturati per la porzione di servizio effettivamente reso;

La Società sarà conseguentemente sollevata da qualunque responsabilità per la mancata o incompleta erogazione dei servizi richiesti.

2.9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZI

2.9.1 La Società si impegna a eseguire i servizi con cura e diligenza e si riterrà responsabile solamente in caso di colpa grave.

2.9.2 Nulla nelle presenti condizioni esclude o limita la responsabilità della Società nei confronti del Cliente per morte, infortunio, frode o altro evento dipeso da colpa grave della Società.

2.9.3 Ferma la superiore previsione 2.9.2 la responsabilità della Società, relativamente ad ogni reclamo per perdite, danni o spese di qualunque natura o comunque sorgenti, sarà in ogni caso e nel suo complesso limitata all'importo del corrispettivo contrattualmente previsto per il servizio (IVA esclusa).

2.9.4 Ferma la superiore previsione 2.9.2 la Società non assume alcuna responsabilità per perdite, danni o spese di qualunque natura per cui non sia stata intrapresa iniziativa legale da parte del cliente entro un anno dalla data di esecuzione del servizio della Società o per parziale inadempimento se non pervenuto entro un anno dalla data nella quale il servizio avrebbe dovuto essere completato.

2.9.5 Ferma la superiore previsione 2.9.2 la Società non assume alcuna responsabilità verso il Cliente o terzi:

- (a) per perdita, danni o spese per qualunque azione sia o non sia intrapresa sulla base dei Rapporti né per qualsivoglia risultato inesatto che possa essere generato da informazioni

poco chiare, erronee, incomplete, fuorvianti o false fornite alla Società.

(b) per danni indiretti e/o consequenziali, incluso il lucro cessante, limitazione dei profitti, perdita del commercio, perdita dell'occasione, perdita di avviamento e costo del ritiro di prodotti dal mercato.

2.9.6 Salvo che nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Società, il Cliente si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevare la Società ed i suoi dipendenti, ausiliari, agenti e/o subcontraenti avverso qualunque reclamo (reale o minacciato) mosso da terzi per perdite, danni o spese di qualunque natura, incluse quelle legali, e comunque sorgenti in relazione all'esecuzione, anche parziale o alla non esecuzione, di qualunque servizio.

2.9.7 Ciascuna parte dovrà sottoscrivere le opportune coperture assicurative a copertura delle proprie aree di responsabilità.

2.10 MISCELLANEA

2.10.1 Qualora una o più delle presenti condizioni generali sia in qualche modo illegittima od inapplicabile, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti condizioni non verrà diminuita o lesa in modo alcuno.

2.10.2 Durante il corso della prestazione dei servizi e per un periodo di un anno dalla conclusione di essi, il Cliente si impegna, sia direttamente che indirettamente, a non istigare e/o ad incoraggiare i dipendenti della Società a lasciare l'impiego presso questa, né a fare offerte in tal senso.

2.10.3 L'uso del nome della Società o di marchi registrati per informazioni pubblicitarie non è permesso senza la previa autorizzazione scritta della Società.

2.11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque connessa alla prestazione dei servizi resi in Italia sarà regolata dalla legge italiana, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di legge, la giurisdizione sarà del giudice italiano e competente esclusivamente il Tribunale di Milano.

Per ogni controversia che dovesse sorgere dalla prestazione dei servizi qualora:

(a) la Società ed il Cliente abbiano Sede legale in Italia si applicherà la legge italiana, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di leggi, e tale controversia verrà risolta secondo il "Regolamento Arbitrale Nazionale" della "Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano" in accordo alla "clausola compromissoria per arbitrato irrituale".

(b) La Società ed il Cliente abbiano sedi legali in paesi differenti, si applicherà la legge svizzera, con l'esclusione di ogni norma relativa al conflitto di leggi, e tale controversia sarà risolta dalle norme arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati secondo dette norme. Salvo diverso accordo, l'arbitrato avrà luogo a Ginevra, Svizzera e sarà condotto in lingua inglese.

L'ORGANISMO SI RISERVA LA FACOLTA' DI INTEGRARE, ELIMINARE O MODIFICARE LE PREVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO SENZA PREVENTIVO COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE, ANCHE DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.

SALVO DIVERSO ACCORDO SCRITTO TUTTI SERVIZI SONO RESI IN ACCORDO AL PRESENTE REGOLAMENTO DA CONSIDERARSI PREVALENTE SU ALTRE DISPOSIZIONI RIPORTATE IN QUALSIVOGLIA ALTRO DOCUMENTO.